

COMMISSIONE IX

LAVORI PUBBLICI

7.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 1977

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PEGGIO

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Classificazione nella seconda categoria di talune opere idrauliche del delta del Po (1088)	77
PRESIDENTE	77, 78, 79
CASTOLDI	78
PADULA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	79
PELLIZZARI, <i>Relatore</i>	77, 79
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità europea (652);	
CAVALIERE: Modifica alla legge 2 febbraio 1973, n. 14, recante norme sugli appalti di opere pubbliche (156)	80
PRESIDENTE	80, 81, 82, 84, 91, 92, 95
ACHILLI	90, 91
CARENINI, <i>Relatore</i>	81, 82, 92
CASTOLDI	81, 82, 92, 93, 95
GUARRA	90, 91
LAFORGIA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	81, 82, 84, 90, 91, 95
ROCELLI	94
TODROS	82, 91
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	95

La seduta comincia alle 10,10.

CIUFFINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Classificazione nella seconda categoria di talune opere idrauliche del delta del Po (1088).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Classificazione nella seconda categoria di talune opere idrauliche del delta del Po ».

L'onorevole Pellizzari ha facoltà di svolgere la relazione.

PELLIZZARI, *Relatore*. Come è noto, l'articolo 5 del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, stabilisce che alla classificazione nella seconda categoria delle opere che abbiano le caratteristiche previste dall'articolo stesso, debba procedersi per legge. Il disegno di legge in discussione prevede appunto la classificazione in seconda categoria delle opere del delta del Po, cioè di quelle opere la cui esecuzione, sul piano dell'efficienza tecnica, deve essere coordinata ad opera di un unico ministero perché, in situazioni di emergenza, diventa molto difficile regolare l'attività che deve essere svol-

ta sugli argini da enti diversi. Al di fuori della classificazione prevista restano tutte le opere di difesa a mare, che non sono definibili come « argini ». Il disegno di legge, che ha seguito un lunghissimo iter, ha ricevuto il parere favorevole di tutti gli organi competenti, ed anche quello della regione Veneto. Non credo che a queste brevi osservazioni debba essere aggiunto altro, trattandosi di un provvedimento di natura esclusivamente tecnica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CASTOLDI. Il disegno di legge in discussione rappresenta l'attuazione di norme legislative vigenti. Bisogna rilevare, però, che in materia di opere idrauliche e di difesa del suolo, esiste una normativa ormai superata che prevede alcune classificazioni non più rispondenti alle esigenze di interventi specifici. Le cinque categorie dei corsi d'acqua naturali non trovano veramente più giustificazione alcuna, ora che gran parte delle opere sono state eseguite, per cui la distinzione tra seconda e terza categoria rappresenta un fatto puramente formale. Inoltre, tale molteplicità di classificazioni comporta anche una molteplicità di consorzi idraulici, perché ogni comprensorio classificato in seconda categoria dispone di un consorzio idraulico. Vi è quindi una proliferazione di questi enti che sono però asfittici, perché hanno semplicemente il compito di prestare opera di manutenzione ordinaria e di raccogliere i fondi dai proprietari che debbono contribuire alla realizzazione delle opere. Ma in realtà i consorzi non funzionano, il che impedisce di utilizzare fino in fondo le capacità di partecipazione dei centri direttamente interessati ai corsi d'acqua.

L'esperienza più recente ci mostra che per far fronte ai grossi allagamenti in atto in alcune zone del Piemonte, vi sia una larga partecipazione della popolazioni; tale partecipazione spontanea è estremamente utile, non soltanto negli eventi alluvionali, ma anche per indicare quali siano le reali esigenze. Di fatto, tuttavia, le popolazioni sono completamente escluse da una stabile organizzazione della difesa, fatta ancora in base a norme superate e che non tengono conto del reale contributo che la partecipazione popolare può appunto dare. Ritengo pertanto che si debba procedere ad una revisione della normativa per la difesa del

suolo, in primo luogo evitando la distinzione tra gli interventi per le opere agrarie di bonifica e di sistemazione boschiva, che dipendono dal Ministero dei lavori pubblici, e quelli per le opere idrauliche, la cui competenza è in parte attribuita alle regioni ed in parte al Ministero dei lavori pubblici. In tale prospettiva, sollecitiamo il Governo a presentare quel disegno di legge organico che dovrebbe dare al settore un assetto definitivo.

Colgo l'occasione per ricordare nuovamente qual è la situazione che si è creata in alcune regioni italiane, particolarmente nel nord, a seguito delle piogge di questi giorni. In Piemonte molte località sono minacciate d'inondazione, vi sono vaste porzioni di terreni allagate, straripamenti, asportazioni di difese idrauliche. Nella provincia di Novara le tre strade statali sono tutte interrotte per frane, anche quella che collega alla Svizzera. Sul Sesia vi sono asportazioni di argini per 200, 300 e 400 metri.

Di fronte a un quadro così preoccupante, devo denunciare le inadempienze del Governo. Il ministro Gullotti, quando nel dicembre scorso si è aperto il discorso generale sull'assetto idrogeologico, ha preannunciato un provvedimento-tampone, indicando la necessità di stanziamento pari circa a 260 miliardi di lire per intervenire nelle situazioni di maggiore pericolo. Questo prima che le piene primaverili provocassero ulteriori danni e, quindi, un aumento della spesa necessaria. Questo impegno è stato ribadito dal Governo in Parlamento, in occasione della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge per Trapani. Il gruppo comunista ha poi presentato una interrogazione con risposta in Commissione, per conoscere il quadro reale in cui venivano emanati questi provvedimenti, ma siamo ormai in primavera e ancora non è stato fatto nulla. Oggi si è riscontrata la necessità di un aumento della spesa necessaria poiché anche regioni come il Piemonte e la Sardegna, che in linea di massima erano state escluse dalle località che a grandi linee erano state indicate dal Governo come quelle in cui si doveva intervenire, sono state colpite.

Ritengo quindi opportuno che l'onorevole sottosegretario ci fornisca alcune indicazioni e assicurazioni in ordine al disegno di legge più volte preannunciato, poiché non vi è tempo per ulteriori indugi. Se lasciassimo passare altri mesi ci troveremmo di fronte

alle piene dell'autunno, mentre abbiamo il dovere di predisporre un meccanismo che consenta di evitare tali imminenti pericoli.

Per quanto riguarda il provvedimento in discussione, preannuncio comunque il voto favorevole del gruppo comunista.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PADULA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il relatore e l'onorevole Castoldi hanno preso lo spunto da questo disegno di legge per riproporre il tema di cui la Commissione si è già a suo tempo occupata in occasione di alcune comunicazioni rese dal ministro dei lavori pubblici lo scorso anno, il quale, in seguito alla presentazione di una mozione di alcuni deputati del gruppo socialista, si è tornato ad occupare della questione, sollecitando il concerto del Ministero del tesoro per la presentazione del disegno di legge per la difesa del suolo, anche se con un impegno finanziario più ridotto di quello, già esiguo, già preannunciato. Tuttavia ancora non si è giunti ad una conclusione, per cui non sono in grado di dare una risposta precisa alle richieste dell'onorevole Castoldi, che giustamente fa presente i recenti episodi che stanno verificandosi in alcune regioni e che, del resto, erano previsti.

In effetti il magistrato per il Po e quello di Venezia avevano a suo tempo segnalato pressantemente l'esigenza che, almeno come pronto intervento, si autorizzassero alcune opere al di là delle disponibilità di bilancio. Abbiamo però potuto soltanto anticipare tutte le spese previste dallo stato di previsione della spesa per il 1977 perché fossero immediatamente erogate e fortunatamente il bilancio è stato approvato con tempestività.

L'unico elemento cui posso riferirmi sono i recentissimi dibattiti avvenuti in Senato, nel corso dei quali vi è stata una formale presa di posizione del Ministero dei lavori pubblici, nei confronti della stessa Presidenza del Consiglio, perché si fissasse un termine al pronunciamento che il Ministero del tesoro doveva esprimere. Il quadro complessivo della situazione, ben noto, induce in ogni caso ad accettare una cifra che non potrà certo essere di rilievo, né sufficiente per quello che era stato ritenuto il minimo di esigenze. Va ricordato, infatti,

che anche per le opere marittime erano state avanzate richieste per almeno una settantina di miliardi di lire per le opere di difesa a mare delle zone della Romagna e delle coste di Massa e di Viareggio colpite dall'erosione. Non posso, quindi, che augurarmi che ben presto si possa soddisfare tali esigenze in modo più conclusivo e puntuale.

Per quanto riguarda il disegno di legge, pur condividendo l'esigenza che si giunga ad un riordinamento organico della materia, non posso che raccomandarne l'approvazione.

PELLIZZARI, Relatore. Mi pare che l'onorevole Castoldi abbia fatto un discorso giusto. Basti pensare che la legislazione sulla bonifica integrale e quella sui suoli risale al 1928. Occorre quindi indubbiamente portare avanti un serio discorso di verifica dell'attualità di tali normative. Al riguardo ricordo che il Comitato permanente per la difesa del suolo ha già incominciato a lavorare in tale direzione, anche sulla base delle proposte ricordate dianzi dall'onorevole sottosegretario. Ribadisco che con il provvedimento in discussione si tratta di inserire, nella normativa esistente, un certo tipo di coordinamento d'interventi migliore di quello precedente per quanto concerne la salvaguardia degli argini del Po. Tutto sommato, però, si tratta di operare sulla base della normativa esistente.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli del disegno di legge che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria quelle sottoindicate ricadenti nel circondario idraulico della provincia di Rovigo:

A) *Comprensorio II: Isola di Ariano* (per un'estensione complessiva di chilometri 98,200):

Rovigo - Po di Venezia: Argine in destra del Po di Venezia dall'incile del Po di Gnocca, per un'estensione di chilometri 28,267;

Rovigo - Po di Gnocca: Argine di destra del Po di Gnocca dal suo incile alla foce, per un'estensione di chilometri 21,390;

Rovigo - Po di Goro: Argine in sinistra Po di Goro dal suo incile alla foce per un'estensione di chilometri 46,443;

Rovigo - Argine di collegamento tra l'argine in destra del Po di Gnocca e l'argine in sinistra del Po di Goro, per una estensione di chilometri 2,100;

B) *Comprensorio III: Isola della Donzella* (per un'estensione complessiva di chilometri 67,100):

Rovigo - Po di Tolle: Argine in destra del Po di Tolle, dall'incile del Po della Donzella (stante 0) alla foce, per una estensione di chilometri 24,400;

Rovigo - Po della Donzella: Argine in sinistra del Po della Donzella dal suo incile (stante 0) alla foce, per un'estensione complessiva di chilometri 20;

Rovigo - Argine di collegamento fra l'argine in destra del Po di Tolle e l'argine in sinistra del Po della Donzella, per un'estensione di chilometri 22,700;

C) *Comprensorio IV: Isola di Cà Venier* (per un'estensione complessiva di chilometri 46,730):

Rovigo - Po di Maistra: Argine in destra del Po di Maistra dal suo incile (stante 0) alla foce, per un'estensione di chilometri 16,900;

Rovigo - Po di Venezia: Argine in sinistra dall'incile del Po di Maistra (stante 0) allo stante 50, per un'estensione di chilometri 10,00;

Rovigo - Po della Pila, Busa di Tramontana, Busa Dritta: Argine in sinistra del Po della Pila e sinistra Busa di Tramontana, dallo stante 50 alla foce, per una estensione di chilometri 6,500. Argine di destra della Busa di Tramontana dal suo incile alla foce, per un'estensione di chilometri 3,00. Argine in sinistra della Busa Dritta, dal suo incile alla foce, per una estensione di chilometri 3,600;

Rovigo - Argine di collegamento fra l'argine in destra del Po di Maistra e l'argine in sinistra del Po di Venezia, per una estensione di chilometri 6,730.

D) *Comprensorio V: Isola Polesine Camerini* (per un'estensione complessiva di chilometri 34,050):

Rovigo - Po della Pila e Busa di Scirocco: Argine in destra del Po della Pila

e argine in destra della Busa di Scirocco dallo stante 0 alla foce, per un'estensione di chilometri 9,900;

Rovigo - Busa Dritta e Busa di Scirocco: Argine in destra della Busa Dritta dall'incile della Busa di Scirocco alla foce, per un'estensione di chilometri 2,800. Argine in sinistra della Busa di Scirocco, dal suo incile alla foce, per un'estensione di chilometri 3,600;

Rovigo - Po di Tolle: Argine in sinistra del Po di Tolle dallo stante 0 alla foce, per un'estensione di chilometri 11,100;

Rovigo - Argine di collegamento tra l'argine in destra del Po della Pila e l'argine in sinistra del Po di Tolle, per una estensione di chilometri 6,650.

(È approvato).

ART. 2.

I perimetri dei comprensori dei beni che debbono contribuire con lo Stato nelle spese delle opere di cui al precedente articolo sono quelli indicati nelle annesse corografie viste dal Ministro dei lavori pubblici, che formano parte integrante della presente legge.

(È approvato).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità europea (652); e della proposta di legge Cavaliere: Modifica alla legge 2 febbraio 1973, n. 14, recante norme sugli appalti di opere pubbliche (156).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Norme di adeguamento

delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità europea»; e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Cavaliere: « Modifica alla legge 2 febbraio 1973, n. 14, recante norme sugli appalti di opere pubbliche ».

Ricordo che nella precedente seduta era stata iniziata la discussione degli articoli e che l'articolo 1 del disegno di legge, nel testo elaborato dal Comitato ristretto, era stato approvato in linea di massima, in attesa del parere della I Commissione affari costituzionali.

Do ora nuovamente lettura del primo articolo, nel testo redatto dal Comitato ristretto:

ART. 1.

La presente legge disciplina gli appalti per lavori pubblici, d'importo superiore a 1.000 milioni di lire, IVA esclusa, da aggiudicarsi dallo Stato, dalle aziende autonome, dagli enti locali e dagli enti pubblici.

Ai fini dell'applicazione della presente legge la concessione di sola costruzione è equiparata all'appalto.

Le leggi emanate dalle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché dalle province di Trento e Bolzano, nelle materie di propria competenza devono rispettare, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione e dell'articolo 4, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 1, degli articoli 4 e 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, degli articoli 14 e 17 legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e degli articoli 2 e 3, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, i principi contenuti nella presente legge in tema di pubblicità degli appalti e di contenuto del bando, di requisiti per concorrere, di divieto di prescrizioni tecniche di effetto discriminatorio, di ammissibilità di offerte da parte di associazioni temporanee di imprese, nonché di criteri di aggiudicazione degli appalti e di comunicazione degli atti agli organi della Comunità europea. In mancanza di legge regionale, viene osservata la presente legge in tutte le sue disposizioni. In caso di accertata inattività degli organi regionali, che comporti inadempiamento agli obblighi comunitari, si applica il disposto dell'articolo 1, terzo comma, n. 5, della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Comunico che su questo testo la I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole.

CASTOLDI. In seno al Comitato pareri della I Commissione affari costituzionali, anche se non in maniera formale, era emerso un certo orientamento per una diversa formulazione di questo articolo. In sostanza, si tratterebbe di procedere alla soppressione di tutte le citazioni di leggi e di articoli di leggi, per evitare il rischio di incorrere in qualche omissione. Si dovrebbe, cioè, togliere tutta la frase che inizia con le parole « Le leggi emanate » fino alle parole « legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 », inserendo, prima della parola « principi » le altre « per i lavori pubblici di competenza regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione provvedono le leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ». Si eliminerebbe così tutta una serie di citazioni, limitando il riferimento alla norma della Costituzione che attribuisce alcune competenze alle regioni.

PRESIDENTE. Questa osservazione può avere una certa validità, perché si può dimenticare, in effetti, la citazione di qualche legge.

LAFORGIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Dopo il lavoro di studio e di ricerca effettuato dall'ufficio legislativo del ministero e dalla segreteria della nostra Commissione, escludo questo pericolo. Dal punto di vista regolamentare, poi, noi dobbiamo tener conto solo del parere formalmente espresso dalla I Commissione affari costituzionali, che è favorevole *tout court* al testo dell'articolo 1 elaborato dal Comitato ristretto.

CASTOLDI. Ma secondo la modifica da me suggerita non ne verrebbe mutata la sostanza: si eliminerebbero soltanto tutti i richiami alle leggi, per evitare il rischio di qualche omissione. Non vedo, quindi, quali difficoltà si opporrebbero a trasformare una formulazione tecnica in un'altra.

CARENINI, *Relatore*. Abbiamo trasmesso alla I Commissione affari costituzionali un testo che era il risultato del lavoro del Comitato ristretto. Tale Commissione non ha espresso obiezioni sul testo inviato: non

vedo dunque perché dovremmo elaborarne un altro. Se le considerazioni avanzate dall'onorevole Castoldi riflettessero il punto di vista della I Commissione, questa avrebbe dovuto esplicitarle nel suo parere, il che non è avvenuto.

CASTOLDI. Nell'ultimo comma, prima della parola « disposizioni », si propone altresì di sostituire la parola « sue » con la parola « altre ».

LAFORGIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non riesco a comprendere il significato di questa modificazione.

CASTOLDI. Sono osservazioni emerse in seno alla I Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Se la I Commissione affari costituzionali avesse voluto proporre qualche modificazione, avrebbe dovuto esplicitarla nel parere.

TODROS. Possiamo formalizzare tali proposte in nostri emendamenti.

CARENINI, *Relatore*. Dovrei però chiedere che essi fossero inviati nuovamente alla I Commissione affari costituzionali per il parere.

TODROS. Ma non muterebbero la sostanza dell'articolato!

LAFORGIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vorrei pregare gli onorevoli commissari di considerare che una formulazione come quella proposta dall'onorevole Castoldi non avrebbe senso, perché, oltre a quelle delle province autonome di Trento e di Bolzano, vi sono anche le leggi regionali.

TODROS. Ma la nuova formulazione si riferirebbe a tutte le regioni.

LAFORGIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Però non rimarrebbe più la distinzione fra regioni a statuto ordinario e regioni a statuto speciale. Se proprio si vuole semplificare, potremmo dire: « Nelle materie di propria competenza le regioni devono rispettare i principi contenuti nella presente legge ».

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma sopprimere le parole:
« e dell'articolo 4, legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dell'articolo 3, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 1, degli articoli 4 e 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, degli articoli 14 e 17, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e degli articoli 2 e 3, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 ».

CARENINI, *Relatore*. Accetto questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo di cui ho dato lettura, accettato dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso nel testo del Comitato ristretto, con l'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Poiché agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 nel testo del Comitato ristretto non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

Nessun appalto può essere artificiosamente suddiviso in più appalti allo scopo di sottrarlo all'applicazione della presente legge.

Per il calcolo dell'importo degli appalti regolati dalla presente legge va preso in considerazione, oltre quello dei lavori, altresì il valore stimato delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori stessi, messe a disposizione dell'appaltatore dall'ente appaltante.

(È approvato).

ART. 3.

Sono esclusi dalla disciplina della presente legge gli appalti:

a) per i quali la controprestazione dei lavori da eseguire consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera, oppure in detto diritto accompagnato da un prezzo; qualora

in detti contratti sia attribuito all'appaltatore il diritto di far eseguire lavori pubblici e di gestirli, l'appaltatore è tenuto a rispettare, per i contratti da lui conclusi con i terzi, il principio della non discriminazione in base alla nazionalità;

b) da aggiudicarsi dalla azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o da enti pubblici che gestiscono servizi di trasporto;

c) da aggiudicarsi da enti pubblici che gestiscono servizi di produzione, di erogazione o di trasporto di acqua e di energia;

d) da aggiudicarsi in virtù di un accordo internazionale concluso con paese estraneo alla CEE, che comporti disposizioni diverse da quelle della presente legge;

e) da aggiudicarsi ad imprese di un paese estraneo alla CEE, in virtù di un accordo internazionale che escluda le imprese dei paesi appartenenti alla CEE;

f) da aggiudicarsi in virtù della procedura propria di una organizzazione internazionale.

Fermo restando quanto disposto al comma precedente, gli enti appaltanti di cui alle lettere b) e c) del presente articolo sono tenuti ad applicare la legislazione dei lavori pubblici.

(È approvato).

ART. 4.

Per gli appalti riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso di alloggi nel quadro dell'edilizia residenziale pubblica, il cui piano, per l'entità, complessità e durata dei lavori, debba essere stabilito fin dall'inizio di concerto con l'imprenditore appaltatore, questo è prescelto secondo la procedura di cui alla lettera b) dell'articolo 24.

Nei casi anzidetti, nel bando di gara deve essere inserita una descrizione precisa dei lavori, tale da consentire ai concorrenti di valutare correttamente il progetto; devono inoltre essere indicate le condizioni personali, tecniche e finanziarie che i concorrenti devono rispettare, ai sensi della presente legge.

Si applicano comunque le norme della presente legge relative alla pubblicità degli appalti a licitazione privata, nonché quelle relative ai criteri di selezione qualitativa e all'associazione temporanea di imprese di cui all'articolo 20 della presente legge.

(È approvato).

ART. 5.

Gli enti di cui all'articolo 1 non sono tenuti ad applicare le norme della presente legge, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 7, nei seguenti casi:

a) quando, nell'ambito delle procedure previste dalla presente legge, non siano state presentate offerte, o siano state presentate offerte non regolari o inaccettabili, purché le condizioni dell'appalto iniziale non vengano fondamentalmente modificate;

b) quando si tratti di lavori la cui esecuzione, per ragioni tecniche, artistiche o attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva, non può essere affidata che ad un esecutore determinato;

c) quando si tratti di lavori da effettuare nell'ambito di ricerche, esperimenti e studi;

d) quando, nella misura dello stretto necessario, l'eccezionale urgenza derivante da avvenimenti imprevedibili dagli enti appaltanti non sia compatibile con il tempo richiesto dalle procedure previste dalla presente legge;

e) quando si tratti di lavori dichiarati segreti o di lavori la cui esecuzione richieda speciali misure di sicurezza conformemente alle norme vigenti, o quando lo esiga la protezione degli essenziali interessi della sicurezza dello Stato;

f) quando si tratti di lavori complementari che non figurano nel progetto posto a base del primo appalto concluso e che siano resi necessari da una circostanza impreveduta per l'esecuzione dell'opera, a condizione che siano affidati allo stesso imprenditore e non possano essere tecnicamente o economicamente separabili dall'appalto principale, oppure, benché separabili, siano strettamente necessari al perfezionamento dell'appalto stesso, e che il loro ammontare complessivo non superi il 50 per cento dell'importo del primo appalto;

g) quando si tratti di nuovi lavori consistenti nella ripetizione di opere simili a quelle formanti oggetto di un primo appalto, a condizione che:

i nuovi lavori siano conformi ad un progetto di base che sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo le procedure della presente legge;

la possibilità di ricorrere a questa procedura sia stata indicata in occasione del primo appalto;

la somma complessiva prevista per i nuovi lavori sia stata tenuta in conside-

razione in occasione del primo appalto, ai fini di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge;

non sia trascorso un triennio dalla conclusione del contratto iniziale;

h) quando, eccezionalmente, la natura dei lavori o l'alea che essi comportano non permettano di determinare preliminarmente l'importo globale.

Nei casi *sub a), b), c), d), e)*, all'ente appaltante è anche concesso di procedere con il sistema della trattativa privata, ferma restando l'applicazione delle norme di cui agli articoli da 13 a 23 della presente legge.

Nei casi *sub f) e g)* l'ente appaltante affida i lavori all'appaltatore titolare del primo appalto.

Nel caso *sub h)*, l'ente appaltante è tenuto all'applicazione delle norme della presente legge, in quanto compatibili.

(È approvato).

ART. 6.

Entro il mese di marzo di ogni anno tutti gli enti di cui all'articolo 1 devono inviare al Ministero dei lavori pubblici un prospetto indicante il numero e l'importo degli appalti aggiudicati o affidati nell'anno solare precedente in base all'articolo 5.

A sua volta, entro il mese di giugno di ogni anno, il suddetto Ministero deve inviare alla commissione della Comunità economica europea un prospetto dei suddetti appalti, aggiudicati nell'anno solare precedente dallo Stato e dagli enti di cui al primo comma dell'articolo 1, esclusi i comuni, con l'indicazione del relativo importo e con suddivisione in base a ciascuno dei casi previsti dal suddetto articolo 5.

La compilazione del prospetto prevista dal comma precedente va effettuata senza pregiudizio delle esigenze di segretezza connesse alla sicurezza dello Stato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo, nel testo del Comitato ristretto:

ART. 7.

Le prescrizioni tecniche, nonché le descrizioni dei metodi di prova, di controllo, di collaudo e di calcolo vanno inserite nei

capitolati speciali e nei documenti contrattuali di ciascun appalto.

Le suddette prescrizioni comprendono tutte le norme che permettono di caratterizzare oggettivamente il risultato dell'appalto, sì che esso corrisponda pienamente a quanto richiesto dall'ente appaltante, ed in particolare indicano tutte le qualità meccaniche, fisiche e chimiche, le classificazioni e norme, le condizioni di prova, di controllo e di collaudo delle opere, degli elementi e dei materiali costitutivi delle opere stesse, le tecniche ed i metodi di costruzione e tutte le altre condizioni di carattere tecnico che gli enti appaltanti possono prescrivere, con regolamentazione generale o particolare, per quanto concerne le opere terminate e in relazione ai materiali ed elementi costitutivi delle opere stesse.

È vietato, a meno che ciò non sia giustificato dal particolare oggetto dell'appalto, introdurre nelle clausole contrattuali prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese, o di eliminarne altre o che indichino marche, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. Indicazioni del genere, accompagnate dalla menzione « o equivalente », sono ammesse allorché non sia possibile una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.

Il relatore, onorevole Carenini, ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire la parola: « terminate » con la parola: « ultimate ».

LAFORGIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Accetto questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore di cui ho dato lettura, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 con lo emendamento testé approvato.

(È approvato).

Poiché ai successivi tredici articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò

direttamente in votazione nel testo del Comitato ristretto, dopo averne dato lettura:

ART. 8.

In caso di appalto-concorso o quando il bando di gara lasci ai concorrenti la possibilità di presentare varianti al progetto non si può respingere un'offerta di impresa italiana o straniera per il solo motivo che sia stata elaborata con un metodo di calcolo diverso da quelli usuali, purché l'offerta sia compatibile con le prescrizioni del capitolato d'onori, che ad essa siano unite tutte le giustificazioni necessarie alla verifica del progetto e che l'offerente fornisca qualunque chiarimento supplementare richiesto dall'ente appaltante.

(È approvato).

ART. 9.

Gli appalti disciplinati dalla presente legge sono aggiudicati col sistema dei pubblici incanti, della licitazione privata o dell'appalto concorso.

Il bando di gara, quale che sia il sistema di aggiudicazione, è inviato all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità economica europea per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità stessa.

Tale invio è facoltativo per gli appalti di valore compreso tra i 500 e i 1.000 milioni di lire. In tal caso, il bando deve essere conforme alle prescrizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 della presente legge.

Il bando di gara è, altresì, soggetto alla pubblicità prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

La pubblicità, da effettuare ai sensi dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, deve avvenire sul foglio delle inserzioni della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica entro nove giorni dall'invio di cui al secondo comma; essa non può comunque avere luogo prima di detto invio, la cui data deve risultare dal bando.

(È approvato).

ART. 10.

In caso di pubblici incanti, il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a trentasei giorni dalla data dell'invio di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

In caso di licitazione privata e d'appalto concorso il termine di ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a ventuno giorni dalla data anzidetta. Ricevute dette domande, gli enti appaltanti invitano simultaneamente gli aspiranti, prescelti in base alle indicazioni fornite, a presentare le proprie offerte; il termine per detta presentazione non può essere inferiore a ventuno giorni dalla data di spedizione delle lettere di invito.

Le informazioni complementari sul capitolato speciale di oneri, se richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte.

Quando le offerte possono farsi solo dopo la visita dei luoghi o la consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato di oneri, gli enti appaltanti stabiliscono termini di ricezione di durata maggiore di quelli di cui al primo e secondo comma.

Nel caso di urgenza, i termini possono ridursi a dodici giorni per la ricezione delle domande di partecipazione, a dieci giorni dalla data dell'invito per la ricezione delle offerte e a quattro giorni per il caso previsto dal terzo comma.

Le domande di partecipazione e gli inviti a partecipare agli appalti possono essere fatti per lettera, per telegramma, per telex o per telefono. Le domande di partecipazione, quando sono fatte per telegramma, per telex o per telefono, devono essere confermate per lettera spedita non oltre il termine di cui al secondo comma del presente articolo e contenere le indicazioni di cui alla lettera d) dell'articolo 12. Dell'invito telefonico deve essere effettuata trascrizione in apposito documento da allegare agli atti, datato e sottoscritto, e formato nello stesso giorno in cui l'invito è avvenuto.

Il calcolo dei termini di cui al presente articolo va effettuato secondo le disposizioni del regolamento CEE n. 1182 /71, approvato il 3 giugno 1971 dal Consiglio delle Comunità europee.

(È approvato).

ART. 11.

Per i pubblici incanti il bando di gara deve indicare:

a) la data dell'invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;

b) la procedura di aggiudicazione prescelta;

c) il luogo di esecuzione e le caratteristiche generali dell'opera, la natura e la entità delle prestazioni; in caso di appalto diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei medesimi e la possibilità di presentare offerte per uno o più lotti o per l'insieme;

d) il termine di esecuzione dell'appalto;

e) l'indirizzo dell'ente appaltante;

f) l'indirizzo presso cui possono richiedersi il capitolato d'onere e i documenti complementari, il termine di presentazione delle domande per tale richiesta e l'ammontare e le modalità di versamento della somma eventualmente da pagare per ottenere la suddetta documentazione;

g) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste debbono trasmettersi e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;

h) chi è ammesso ad assistere all'apertura dei plichi contenenti le offerte, nonché la data, l'ora e il luogo della detta apertura;

i) le indicazioni relative alla cauzione e ad ogni altra forma di garanzia richiesta;

j) le modalità essenziali di finanziamento e di pagamento della prestazione con riferimento alla normativa che le prescrive;

k) la facoltà di presentare offerte ai sensi degli articoli 20 e seguenti della presente legge;

l) le condizioni minime di carattere economico e tecnico, in conformità a quanto prescritto dagli articoli 17 e 18, che si richiedono agli aspiranti, nonché le cause di esclusione dalla gara di cui all'articolo 13 della presente legge;

m) il periodo di tempo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta.

(È approvato).

ART. 12.

Per le licitazioni private e l'appalto-concorso il bando di gara deve indicare:

a) le notizie di cui alle lettere a), b), c), e) e k) dell'articolo precedente;

b) in caso di appalto avente ad oggetto, oltre all'eventuale esecuzione dei lavori, la elaborazione di progetti, le indicazioni utili a dare conoscenza dell'oggetto del contratto e a presentare le relative proposte;

c) il termine di ricezione delle domande di partecipazione, l'indirizzo al quale

tali domande debbono inviarsi e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;

d) il termine massimo entro il quale l'ente appaltante spedisce gli inviti a presentare le offerte;

e) le indicazioni da includere nella domanda di partecipazione, sotto forma di dichiarazioni successivamente verificabili, riguardanti la situazione dei concorrenti, nonché le condizioni di cui alla lettera l) dell'articolo precedente.

Gli inviti a presentare le offerte debbono specificare:

a) le indicazioni di cui alle lettere f), g), i) e j) dell'articolo precedente;

b) il riferimento al bando di gara di cui al primo comma del presente articolo;

c) i documenti da presentare a riprova delle indicazioni di cui alla precedente lettera e) concernenti la mancanza delle cause di esclusione previste dall'articolo 13, nonché i documenti da presentare dal concorrente rimasto aggiudicatario, a riprova delle dichiarazioni concernenti i requisiti di cui agli articoli 17 e 18, lettere a), b), c) ed e), nonché a completamento delle informazioni fornite.

(È approvato).

ART. 13.

Indipendentemente da quanto previsto dagli articoli 20 e 21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, può essere escluso dal concorrere ad un appalto ogni concorrente concorrere ad un appalto ogni concorrente:

a) che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di cittadino di altro Stato; ;

b) nei confronti del quale sia in corso una procedura di cui alla lettera precedente;

c) che abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida gravemente sulla sua moralità professionale;

d) che nell'esercizio della propria attività professionale abbia commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova, dall'ente appaltante;

e) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi

sociali, secondo la legislazione italiana o la legislazione del paese di residenza;

f) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;

g) che abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per concorrere all'appalto.

Il concorrente può provare di non trovarsi nelle condizioni previste nelle lettere a) e c) del precedente comma con la presentazione di un certificato del casellario giudiziale o di un documento equivalente in base alla legislazione dello Stato della CEE cui appartiene il concorrente che sia cittadino straniero non residente in Italia; di non trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera b), presentando un certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale fallimentare in cui ha sede l'impresa o un documento equivalente in base alla legge dello Stato della CEE cui appartiene il concorrente straniero non residente in Italia. Per quanto riguarda le lettere e) ed f) il concorrente cittadino italiano o cittadino appartenente ad uno Stato della CEE, iscritto all'Albo nazionale dei costruttori di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, può provare di non trovarsi nelle condizioni ivi previste presentando il certificato di iscrizione all'Albo stesso. Il concorrente stabilito in uno Stato della CEE e non iscritto all'Albo, può provare di non trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere e) ed f) presentando un certificato rilasciato dall'amministrazione o ente competente in base alla legislazione dello Stato membro; se nessun documento o certificato del genere è rilasciato dallo Stato membro, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati membri in cui non esiste una tale dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne.

(È approvato).

ART. 14.

Fermo quanto disposto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 57, ogni imprenditore che concorra ad un appalto può essere invitato a documentare, se cittadino italiano o se straniero residente in Italia, la sua iscrizione al registro della Camera di commer-

cio, industria, agricoltura ed artigianato o al registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, e, se cittadino straniero non residente in Italia, la sua iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza.

I concorrenti stranieri residenti negli Stati aderenti alla CEE possono presentare un certificato di iscrizione negli albi e liste ufficiali del proprio Stato di residenza, in cui siano menzionate le referenze che hanno permesso l'iscrizione nell'albo o lista e la relativa classifica, se esistente; tale certificato costituisce presunzione di idoneità in relazione a quanto previsto dall'articolo 13 lettere a), b), c), d) e g), dall'articolo 17 lettere b) e c) e dall'articolo 18 lettere b) e d) della presente legge. I dati risultanti dall'iscrizione agli albi o liste ufficiali non possono essere revocati in dubbio, ma può sempre essere richiesta una attestazione supplementare relativa al pagamento dei contributi sociali.

A modifica di quanto disposto dall'articolo 13 n. 1 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, l'iscrizione nell'albo dei costruttori è consentita, alle stesse condizioni richieste per i cittadini italiani, anche ai cittadini degli Stati aderenti alla CEE non residenti in Italia; comunque della iscrizione non è obbligatoria per la loro partecipazione a concorrere agli appalti di cui all'articolo 1 della presente legge.

L'iscrizione a detto albo è obbligatoria, ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, per la partecipazione dei cittadini italiani anche agli appalti di cui all'articolo 1 della presente legge.

Oltre a quanto previsto dagli articoli 13, 14 e 15 della suddetta legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modificazioni, per la iscrizione all'albo dei costruttori nelle classifiche superiori alla sesta deve essere fornita la prova di cui agli articoli 13, lettere a), b), c), d) e g), 17 e 18 della presente legge.

Il certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori, cui viene riconosciuta la presunzione di idoneità in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, lettere e) ed f), dell'articolo 17, lettere b) e c) e dall'articolo 18, lettere b) e d), deve menzionare anche le referenze di cui al comma precedente; se privo di tale menzione, esso costituisce presunzione di idoneità soltanto in

relazione a quanto previsto dall'articolo 13, lettere e) ed f), della presente legge.

(È approvato).

ART. 15.

L'articolo 13 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, è sostituito dal seguente:

« I requisiti di ordine generale e le attestazioni occorrenti per la iscrizione nell'albo sono:

1) cittadinanza italiana, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costruite purché appartengano a Stati che concedano trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani. La iscrizione nell'albo è consentita, alle stesse condizioni richieste per i cittadini italiani, anche a cittadini degli Stati aderenti alla CEE non residenti in Italia;

2) assenza di precedenti penali e di carichi pendenti relativi ai delitti di cui al n. 2 dell'articolo 21. Se il direttore tecnico dell'impresa è persona diversa dal titolare di essa, i requisiti di cui ai nn. 1) e 2) debbono riferirsi ad entrambi;

3) adempimento agli obblighi relativi al pagamento dei contributi sociali, secondo la legislazione italiana e la legislazione del paese di residenza;

4) adempimento agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;

5) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e agricoltura con indicazione dell'attività specifica della ditta; se cittadino straniero non residente in Italia, certificato di iscrizione nel registro professionale dello Stato di residenza;

6) certificato (facoltativo) di iscrizione ad una associazione di categoria.

Per il requisito di cui al n. 2) costituisce prova sufficiente la produzione di un certificato del casellario giudiziale o di un documento equivalente in base alla legislazione dello Stato cui appartiene il richiedente che sia cittadino straniero non residente in Italia; per i requisiti di cui ai nn. 3) e 4), costituisce prova sufficiente un certificato rilasciato dall'amministrazione o ente competente in base alla legislazione italiana o alla legislazione dello Stato estero cui appartenga il richiedente straniero non residente in Italia; se nessun documento o certificato del genere è rilasciato dallo Stato estero, costituisce prova sufficiente

una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati membri in cui non esiste una tale dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne».

(È approvato).

ART. 16.

Al secondo comma dell'articolo 15 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, dopo le parole: « un certificato della cancelleria del tribunale », sono inserite le seguenti parole: « o documento equivalente in base alla legislazione dello Stato in cui ha sede la società ».

(È approvato).

ART. 17.

La capacità economica e finanziaria dell'imprenditore è provata mediante le seguenti referenze:

a) idonee dichiarazioni bancarie;

b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, quando la pubblicazione ne sia obbligatoria in base alla legislazione dello Stato di residenza del concorrente;

c) dichiarazione concernente la cifra di affari, globale e in lavori, dell'impresa negli ultimi tre esercizi.

Gli enti appaltanti precisano nel bando di gara quali delle anzidette referenze, in relazione alla natura e all'importo dei lavori, debbono essere fornite, nonché le eventuali altre referenze diverse da presentare.

Se per una giustificata ragione l'imprenditore non è in grado di dare le referenze richieste, egli è ammesso a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato adeguato dall'ente appaltante.

(È approvato).

ART. 18.

La capacità tecnica dell'imprenditore è provata mediante:

a) titoli di studio e professionali dell'imprenditore e/o dei dirigenti dell'impresa, in particolare del responsabile della condotta dei lavori;

b) l'elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, corredato di certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti, indicanti l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione dei lavori stessi e precisanti se essi furono effettuati a regola d'arte e con buon esito; a richiesta, detti certificati possono essere trasmessi direttamente dall'autorità competente all'ente appaltante;

c) una dichiarazione circa l'attrezzatura, i mezzi di opera e l'equipaggiamento tecnico di cui si disporrà per l'esecuzione dell'appalto;

d) una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'impresa ed il numero dei dirigenti con riferimento agli ultimi tre anni;

e) una dichiarazione indicante i tecnici o gli organi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell'impresa, di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione della opera.

Nel bando di gara viene indicato, in relazione alla natura e all'importo dei lavori, quali delle suddette referenze devono essere presentate.

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12, secondo comma, lettera c), gli enti appaltanti possono invitare i concorrenti a completare o a chiarire certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

(È approvato).

ART. 19.

L'ente appaltante comunica entro dieci giorni dalla gara l'esito di questa all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria.

L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione, è tenuto a provare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 17 e 18, lettere b), c), d) ed e), presentando la documentazione indicata nel bando di gara o richiesta ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, lettera c).

Quando tale prova non sia fornita ovvero non sia ritenuta conforme alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, l'ente appaltante annulla, con atto motivato, l'aggiudicazione, e aggiudica i lavori al concorrente che segue nella graduatoria.

(È approvato).

ART. 20.

Sono ammesse a presentare offerte per gli appalti di cui alla presente legge, nonché per gli appalti in genere di opere pubbliche eseguite a cura delle amministrazioni e degli enti pubblici, dei loro concessionari o da cooperative o consorzi ammessi a contributo o concorso finanziario dello Stato o di enti pubblici, imprese riunite che abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime la offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonché consorzi di cooperative di produzione e di lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e dal regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278 e successive modificazioni e integrazioni.

In caso di licitazione privata, di appalto-concorso o di trattativa privata, la impresa invitata individualmente dall'ente appaltante ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé e quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma precedente.

Possono altresì essere ammesse alle gare o alla trattativa di cui al precedente comma imprese riunite o che dichiarino di volersi riunire ai sensi del primo comma del presente articolo, le quali ne facciano richiesta all'ente appaltante, sempre che sussistano i requisiti previsti dalla presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 21.

Salvo quanto prescritto dagli articoli 14, 17 e 18, se le imprese riunite sono due, ciascuna impresa deve essere iscritta alla classifica immediatamente inferiore a quella richiesta per l'ammissione alla stessa gara di imprese singole.

Se le imprese riunite sono più di due, un'impresa deve rispondere alla condizione di cui al comma precedente e almeno due delle altre imprese devono essere iscritte ad una classifica inferiore di non oltre due gradi a quella richiesta per l'ammissione alla stessa gara di imprese singole.

Nel caso che sia richiesta l'iscrizione alla classifica decima dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modificazioni, una delle imprese riunite deve es-

sere iscritta alla classifica decima ai sensi del citato articolo 5; per le altre imprese aderenti al raggruppamento è sufficiente la iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori senza limite di importo.

Salvo quanto disposto dall'articolo 2 della presente legge per gli appalti di cui all'articolo 1, è consentito indicare nel bando o avviso di gara ovvero, quando si ricorra a trattativa privata nel capitolato speciale di appalto, parti dell'opera scorporabili, la cui esecuzione può essere assunta da imprese mandanti che siano iscritte nell'Albo nazionale dei costruttori per categoria e classifica corrispondenti alle parti stesse.

L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'ente appaltante.

Tuttavia, per le imprese assuntrici delle opere indicate nel secondo comma, la responsabilità è limitata a quella derivante dall'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell'impresa capogruppo.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

Salvo quanto prescritto dagli articoli 14, 17 e 18 della presente legge per gli appalti di cui all'articolo 1, ciascuna delle imprese riunite deve essere iscritta nell'Albo nazionale dei costruttori per la classifica corrispondente ad un terzo dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto; in ogni caso, la somma degli importi per i quali le imprese sono iscritte deve essere almeno pari all'importo stesso dei lavori.

Salvo quanto disposto dall'articolo 2 della presente legge, per gli appalti di cui all'articolo 1, è consentito indicare nel bando o avviso di gara ovvero, quando si ricorra a trattativa privata, nel capitolato speciale di appalto, parti dell'opera scorporabili, la cui esecuzione può essere assunta da imprese mandanti che siano iscritte nell'Albo nazionale dei costruttori per categoria e classifica corrispondenti alle parti stesse.

L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'ente appaltante. Tuttavia, per le imprese assuntrici delle opere indicate nel secondo comma, la responsabilità è limitata a quella derivante dall'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell'impresa capogruppo.

L'onorevole Achilli ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento del Governo:

Sostituire le parole « un terzo » con le parole « un quinto ».

L'onorevole Guarra ha presentato il seguente altro subemendamento:

Dopo il secondo comma, aggiungere le parole: « Nel caso che sia richiesta l'iscrizione alla classifica decima dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, una delle imprese riunite deve essere iscritta alla classifica decima ai sensi del citato articolo 5; per le altre imprese aderenti al raggruppamento è sufficiente l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori senza limiti d'importo ».

ACHILLI. Considerato che bisogna favorire le piccole imprese e i consorzi d'impresa, elevare ad un terzo l'importo dei lavori oggetto dell'appalto è eccessivamente oneroso. La riduzione ad un quinto mi sembra più che opportuna.

GUARRA. Vorrei avere chiarimenti dal Governo circa la classifica decima prevista dalla legge 10 febbraio 1962, n. 57. Vorrei inoltre comprendere la *ratio* che ha portato il Comitato ristretto a includere nel suo testo tale classifica.

LAFORGIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. L'obiezione sollevata dall'onorevole Achilli risponde ad un'esigenza obiettiva del ruolo della piccola impresa. Non vogliamo affatto abolire le facilitazioni in vigore a favore dell'associazionismo tra imprese e in particolar modo tra le piccole imprese. Ritoccare il limite di un terzo significherebbe però incoraggiare le imprese che non hanno né strutture né capacità per effettuare certi tipi di lavori.

Circa l'obiezione dell'onorevole Guarra debbo dire che nel testo del Comitato ristretto si parlava, in effetti, dell'obbligo di iscrizione alla classifica decima di una delle imprese riunite. Bisogna prevedere che alla seconda impresa sia richiesta una quota minima d'iscrizione all'albo pari ad un terzo dell'importo del lavoro oggetto dell'appalto, senza però stabilire il requisito dell'iscrizione alla classifica decima che escluderebbe le imprese di minori dimensioni dall'appalto per importi superiori ai dieci miliardi di lire. Ecco la ragione per cui abbiamo pen-

sato di non insistere sull'introduzione di questo requisito.

GUARRA. Penso che vi fosse un motivo particolare per una disciplina a sé stante dei lavori di cui alla classifica decima. In un primo momento si era ritenuto che i lavori che superassero una determinata cifra richiedessero un'attenzione particolare dal punto di vista dell'organizzazione dell'impresa, delle sue capacità tecniche. Il fatto che una delle imprese sia iscritta alla classifica decima, mentre altre imprese facenti parte dell'associazione non sono ad essa iscritte, non mi pare possa concretizzare quelle apprensioni di cui si è fatto portavoce l'onorevole Laforgia: infatti, a mio avviso, una volta costituita l'associazione, saranno le condizioni di tale costituzione a determinare i rapporti all'interno dell'associazione stessa. Ciò che invece deve sussistere è la garanzia per lo svolgimento dei lavori: è necessario cioè che le imprese abbiano capacità tecniche, organizzative, imprenditoriali, che rappresentano elementi positivi non per la formazione dell'associazione, ma per i rapporti che debbono intercorrere tra quest'ultima e l'amministrazione che concede l'appalto.

Io penso che i motivi che sono alla base della formulazione originaria di questo comma non siano venuti meno a seguito delle osservazioni che hanno poi determinato la stesura successiva, perché si tratta di lavori particolari il cui costo supera un determinato importo.

LAFORGIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Vi sono però preoccupazioni di ordine pratico.

GUARRA. Credo che le preoccupazioni che hanno portato alla originaria stesura del comma siano prevalenti rispetto a quelle che hanno determinato la sua soppressione. Invito quindi la Commissione a volersi dare carico di questo problema; ritengo, cioè, che si debba mantenere la disciplina per i lavori di cui alla classifica decima, e che sia opportuno che almeno un'impresa abbia questa iscrizione, affinché sussistano garanzie di ordine tecnico ed organizzativo.

LAFORGIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Abbiamo soltanto una preoccupazione: e cioè che si crei una situazione tale per cui una delle imprese as-

sociali venga a trovarsi in una posizione di eccessiva prevalenza sulle altre. Tuttavia, se si ritiene di dover correre questo rischio, o che questa situazione debba essere affrontata egualmente per ragioni di ordine tecnico (cioè per richiedere l'assistenza in capo all'associazione, almeno nell'ipotesi di lavori per un importo di dieci miliardi di lire, un requisito di natura tecnica), il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Le imprese possono fare un salto di qualità anche in certe circostanze: se si stabiliscono barriere preliminari, non verranno mai realizzati progressi.

GUARRA. Vorrei osservare che proprio la partecipazione di un'impresa minore a lavori di questo genere, può rappresentare il requisito necessario per una successiva iscrizione alla decima categoria.

PRESIDENTE. Non vorrei che vi fosse, rispetto alle richieste che sono state avanzate, un atteggiamento di chiusura. Onorevole Guarra, dopo i chiarimenti forniti dal Governo mantiene il suo emendamento?

GUARRA. Lo ritiro.

ACHILLI. L'associazionismo tra imprese è particolarmente utile in quanto, nella costruzione di una opera pubblica di qualsiasi genere, concorrono molte ditte specializzate. Ove l'associazionismo non sia possibile, diventa inevitabile l'appalto separato — che è disdicevole per le concatenazioni funzionali che comporta — oppure si consente alla ditta più consistente di assumere nella propria responsabilità tutti i lavori minori, e in tal caso l'impresa aggiunge una sorta di percentuale di rischio in più che va a gravare sul costo funzionale dell'opera. Poiché si va sempre più verso la specializzazione dei settori e ognuno di questi impianti specializzati incide sul costo dell'opera, l'emendamento che ho presentato tende a permettere l'iscrizione anche di queste ditte specializzate, tenuto presente che l'ultimo comma garantisce che non vi sia alcuno che assuma lavori più importanti di quanto sia autorizzato a fare per effetto dell'iscrizione nell'albo.

TODROS. Se prendiamo come esempio la costruzione di un quartiere residenziale, che comporti una spesa di 5 miliardi di

lire, il costo degli impianti di riscaldamento non supererebbe il 10 per cento dell'importo totale. Ponendo pari ad un terzo dei lavori oggetto dell'appalto la cifra per cui ogni impresa deve essere iscritta all'albo, non creeremmo le basi perché si sviluppi lo associazionismo. Al contrario, riducendo tale percentuale da un terzo ad un quinto, si permetterebbe alle ditte specializzate di associarsi. Del resto, come prima è già stato ricordato, la garanzia prescritta in seguito, cioè che la somma degli importi per le quali le imprese sono iscritte debba essere almeno pari all'importo stesso dei lavori, è sufficiente.

CASTOLDI. Questo è l'unico modo per evitare il subappalto.

CARENINI, *Relatore*. Ma esiste la previsione dello scorporo.

LAFORGIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Nel presentare l'emendamento, il Governo ha tenuto presente una duplice esigenza. Da una parte era necessario garantire condizioni reali di associazionismo tra le imprese, figura atipica per il nostro ordinamento giuridico, dall'altro garantire il minimo di dimensioni tecniche. Se la Commissione ritiene che, dal confronto di queste due esigenze, si possa giungere ad un abbassamento del minimo necessario d'iscrizione all'albo, non ho difficoltà ad accettare tale proposta. In ogni caso richiamo all'attenzione della Commissione l'esigenza di mantenere un certo equilibrio tra le esigenze prospettate.

CARENINI, *Relatore*. Accetto l'emendamento del Governo, sostitutivo dell'articolo 21, e il subemendamento Achilli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Achilli all'emendamento sostitutivo dell'articolo 21 di cui ho dato lettura, presentato dal Governo, accettato dal relatore e dallo stesso Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento integralmente sostitutivo presentato dal Governo, modificato dal subemendamento Achilli testé approvato, e accettato dal relatore.

(È approvato).

Poiché ai successivi tre articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione nel testo del Comitato ristretto, dopo averne dato lettura.

ART. 22.

Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata. La procura relativa è conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo. Il mandato è gratuito ed irrevocabile; la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti dell'ente appaltante.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti dell'ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all'estinzione di ogni rapporto. L'ente appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuno delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

(È approvato).

ART. 23.

In caso di morte, interdizione o inabilitazione del mandatario, costituito ai sensi dell'articolo precedente, l'ente appaltante ha facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dall'articolo stesso e che sia di gradimento dell'ente medesimo, ovvero di recedere dall'appalto.

In caso di morte, interdizione o inabilitazione, l'impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche in caso di fallimento, rispettivamente, dell'impresa capogruppo o dell'impresa mandante.

(È approvato).

ART. 24.

Gli appalti di cui all'articolo 1 della presente legge sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:

a) quello del prezzo più basso da determinarsi:

1) mediante il sistema di cui all'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14;

2) mediante offerta di ribasso, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso sul prezzo fissato dall'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 1, lettera a), della legge 2 febbraio 1973, n. 14;

b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire; in tal caso, nel capitolato di oneri e nel bando di gara sono menzionati tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente, nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita.

Sono consentiti, altri criteri di aggiudicazione quando siano connessi alla concessione di aiuti in applicazione delle leggi in favore del Mezzogiorno e di altre zone depresse a norma degli articoli 92 e seguenti del trattato istitutivo della CEE.

Se, per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l'ente appaltante, richiesto all'offerente di fornire le necessarie giustificazioni, segnalandogli eventualmente quelle ritenute inaccettabili, ne verifica la composizione e può escluderle se non ne risulti la validità; in tal caso se l'appalto è bandito col criterio dell'aggiudicazione al prezzo più basso, l'ente appaltante è tenuto a comunicare il rigetto, con la relativa motivazione, al Ministero dei lavori pubblici il quale ne curerà la trasmissione al Comitato per gli appalti pubblici della Comunità economica europea, entro il termine di cui all'articolo 6 della presente legge.

Salvo quanto disposto dal secondo comma, l'aggiudicazione è consentita in base a disposizioni vigenti, diverse da quelle previste dal presente articolo, per gli importi di valore compreso tra 1.000 e 2.000 milioni di lire, fino al 28 luglio 1979.

(È approvato).

Gli onorevoli Castoldi, Achilli e Ascari Raccagni hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La IX Commissione lavori pubblici, in occasione della discussione del disegno di legge n. 652, relativo all'adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti ai lavori pubblici alle direttive della Comunità economica europea;

rilevato che alcune norme attualmente vigenti per l'amministrazione e la contabilizzazione di opere appaltate dallo Stato, dalle aziende autonome, dagli enti locali e pubblici in tema di revisione dei prezzi, di concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici e di esonero dalla cauzione non corrispondono agli interessi generali della pubblica amministrazione, elevando sproporzionatamente il costo finale delle opere stesse;

sollecita il Governo

a modificare le indicazioni contenute nella circolare n. 3075 del 15 ottobre 1974, del Ministero dei lavori pubblici, al fine di escludere dal computo revisionale l'importo dei lavori corrispondente all'anticipazione prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1972 per la quota d'incidenza dei materiali;

invita il Governo

ad inserire, nel preannunciato disegno di legge per lo snellimento delle procedure di appalto, norme atte a:

a) elevare l'alea contrattuale in sede di applicazione della revisione dei prezzi;

b) modificare le tabelle revisionali di cui alla legge n. 463 del 1964;

c) adeguare alle condizioni contingenti del mercato bancario il tasso di capitalizzazione della cauzione definitiva per la determinazione delle migliori del prezzo nei casi di concessione dell'esonero;

d) escludere le possibilità di concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici o, comunque, a ridurre notevolmente la misura;

e) introdurre gli appalti per « modelli » e per « componenti ».

(0/651/1/9)

CASTOLDI. Abbiamo adeguato la normativa nazionale in materia di appalti alle direttive della Comunità economica europea. Rimangono ovviamente in vigore le norma-

tive riguardanti la meccanica degli appalti, così come sono stabilite dalle leggi italiane. Alcune di tali normative comportano gravami notevoli per gli enti appaltanti — che per la maggior parte sono rappresentati da amministrazioni pubbliche — e portano quindi a costi sproporzionati. Sappiamo quanto sia diverso il costo finale di un'opera da quello progettuale, previsto all'inizio. Vi è indubbiamente un fenomeno inflazionistico, che porta naturalmente ad un incremento del costo delle opere ma spesso i meccanismi vigenti conducono a costi sproporzionati rispetto al processo inflazionistico reale. Propongo pertanto ai gruppi rappresentati in questa Commissione di aderire all'ordine del giorno che noi proponiamo assieme ai colleghi socialisti e repubblicani, per cercare di correggere alcune delle storture di questo perverso meccanismo, che riguarda soprattutto il problema della revisione dei prezzi contrattuali. Tale revisione era stata stabilita nella misura del dieci per cento fino al 1970, mentre è stata poi ridotta al 5 per cento; ma la stessa legge prevede una incidenza contrattuale dell'alea nella misura del dieci per cento per le imprese. Con questo meccanismo si toglie alle stesse imprese lo stesso rischio imprenditoriale e la stessa natura di impresa. Le amministrazioni pubbliche, infatti, sono costrette ad inserire un dieci per cento di aumento, oltre al dodici per cento per spese generali e per utile dell'impresa. Ritengo quindi che l'alea debba essere contenuta nell'ambito del 5 per cento.

Per quanto riguarda il computo della revisione dei prezzi, facciamo riferimento alle tabelle revisionali che sono state emanate nel 1964, per quanto riguarda l'incidenza nelle varie opere, dei materiali, dei noli e della manodopera. In tredici anni vi è stato un notevole progresso tecnologico, con variazioni della quota d'incidenza nella composizione delle categorie di lavoro, ma noi redigiamo ancora il computo revisionale sulla base di tabelle che sono superate e non più rispondenti alla reale proporzione delle componenti necessarie per la produzione di una determinata opera.

Un'altra delle aberrazioni che si riscontrano nella legge attualmente in vigore è quella di consentire agli enti appaltanti una anticipazione alle imprese appaltatrici fino al cinquanta per cento dell'importo; quando poi andiamo a prevedere la revisione dei prezzi contrattuali, non si può tenere conto di questa anticipazione per applicare il

prezzo revisionale. Poiché si presume che una impresa chieda e ottenga l'anticipazione anche per l'approvvigionamento dei materiali, ritengo che tale anticipazione debba essere esclusa dal conteggio della revisione dei prezzi almeno per la quota afferente ai materiali. Posso anche pensare che non si possa coprire con l'anticipazione l'eventuale aumento del costo della manodopera, che si può verificare successivamente, ma il materiale viene acquistato subito. In tutte le categorie di lavori, ormai il materiale incide per una aliquota del cinquanta per cento (le altre aliquote sono rappresentate dai noli o dalla manodopera). Ebbene, questa quota d'incidenza deve essere eliminata dal computo revisionale.

Vi è infine il problema di adeguare il tasso di capitalizzazione della cauzione quando l'impresa ottiene l'esonero. In tutti i capitolati di appalto vi è per le imprese appaltatrici l'obbligo di versare una cauzione definitiva. L'impresa può ottenere l'esonero dal versamento di questa cauzione definitiva, se migliora il prezzo. Tale miglioramento è determinato in base alla capitalizzazione dell'importo della cauzione al tasso del 5 per cento, per il periodo in cui la cauzione stessa dovrebbe essere depositata. Sappiamo che tutti gli enti locali e tutte le istituzioni dello Stato attingono al mercato bancario con tassi del 18 o del 20 per cento (con la « legge Stammati » il tasso è sceso al 15 per cento). Riteniamo quindi che almeno il tasso di capitalizzazione debba essere adeguato al valore corrente del mercato oppure a quello che sono tenuti a corrispondere gli enti locali.

L'ultima raccomandazione da fare riguarda l'integrazione delle procedure di appalto con l'introduzione nella nostra legislazione degli appalti per « modelli » e per « componenti », di cui abbiamo discusso in sede di Comitato permanente per l'edilizia residenziale pubblica e per l'edilizia sociale.

ROCELLI. Sono perplesso circa la questione della riduzione della percentuale della revisione in relazione all'anticipazione che viene erogata alle imprese. Tale anticipazione, in base alla legge, può arrivare fino ad un massimo del 50 per cento: però bisogna tener presente che detta anticipazione non è obbligatoria ma è concessa in base a determinate situazioni contingenti. Sono perciò d'accordo sull'esclusione della quota afferente ai materiali in quanto nessuno è in grado di controllare i magazzini

o fare gli inventari delle scorte, ma il problema della revisione dei prezzi deve essere senz'altro maggiormente approfondito perché si verificano sovente aperture di cantieri che hanno l'unico scopo di beneficiare di tale agevolazione.

LAFORGIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. In linea di principio il Governo non ha obiezioni da sollevare sull'ordine del giorno testé presentato, salvo alcune riserve su indicazioni particolari in esso contenute e in relazione alle quali, ovviamente, si dovranno stabilire i criteri di intervento. Tutta la disciplina riguardante la revisione dei prezzi dovrà essere riveduta, anche perché ci rendiamo conto che la legislazione è un po' carente per questo aspetto. Accetto comunque come raccomandazione l'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Castoldi, Achilli e Ascari Raccagni.

CASTOLDI. Di fronte alle assicurazioni del Governo, non insistiamo per la votazione dell'ordine del giorno. Vi è però una questione che compete esclusivamente al Ministero dei lavori pubblici e che riguarda il controllo della revisione dei prezzi sulle anticipazioni, materia, questa, che non è prevista dalla legge.

LAFORGIA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Tutti i meccanismi per la revisione dei prezzi sono previsti dalla legge, mentre gli interventi per le anticipazioni sono disciplinati da circolari del Ministero.

PRESIDENTE. Il disegno e la proposta di legge saranno immediatamente votati a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Classificazione in seconda categoria di alcune opere idrauliche nel delta del Po » (1088):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	27
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive della Comunità europea » (652); Proposta di legge di iniziativa del deputato Cavaliere: « Modifica alla legge 2 febbraio 1973, n. 14, recante norme sugli appalti di opere pubbliche » (156):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

La proposta di legge n. 156 s'intende pertanto assorbita.

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Adamo, Alborghetti, Borri, Botta, Carenini, Carrà, Castoldi, Castiglione, Ciuffini, Colurcio, De Caro, De Cinque, Drago, Fusaro, Giglia, Licheri, Matta, Matarrese, Merolli, Peggio, Pellizzari, Rocelli, Sbriziolo De Felice Eirene, Sobrero, Tani, Todros.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE VICARIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO